



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO ED IL COMUNE FORMIGNANA PER IL TRASPORTO CON SCUOLABUS DI ALUNNI NON RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021.

REP. N.

L'anno duemiladiciotto con la presente scrittura privata con firme digitali a termini del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da valere ad ogni effetto di ragione di legge tra i Signori:

GUGLIELMINI SERGIO nato a Copparo il 16.07.1969, ivi residente in Via Longo n. 3 - Responsabile Settore Teatro, Manifestazioni, Associazionismo, Politiche Giovanili, Sport, Servizi Scolastici ed Educativi, Politiche Culturali e Biblioteche, domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale in Via Roma n. 28, Copparo il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.2018 e n. 64 del 24.07.2018 esecutive che si conservano agli atti C.F.00053930384;

SFORZA DANIELA nata a Copparo il 28/12/1957, Responsabile Area Servizi all'Utenza, domiciliata per la carica c/o la Residenza Municipale in Via Vittoria 29 Formignana la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018 esecutiva che si conserva agli atti C.F.: 00207100389;

Premesso che:

- l'art. 13, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;

- l'art. 30, dello stesso D.Lgs. prevede tra l'altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere oggetto, funzioni e servizi determinati;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. 26 del 08/08/2001 prevede che gli interventi relativi al trasporto scolastico sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatto salvo diversi accordi tra i comuni interessati;

Considerato che il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e la successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23, dell'11/03/1997, prevedono la possibilità dell'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi, per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna, abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla Legge 142 del 8/6/1990 e che la legge 142/90 è stata abrogata e sostituita con D.Lgs. n. 267/2000, sopra richiamato;

Valutata l'attività scolastica ed extrascolastica che si svolge nei due Comuni;

Preso atto della normativa di cui sopra e delle possibilità da parte dei Comuni interessati di stipulare apposita convenzione consentendo, quindi, il trasporto di alunni residenti in altro territorio;

Considerato che gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

- i Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, i veicoli adibiti al trasporto scolastico con i relativi conducenti, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dei Comuni convenzionati;

- per consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell'itinerario compatibilmente a quest'ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;
- per consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

Visto il Protocollo d'Intesa sulle politiche scolastiche dei comuni facenti parte dell'Unione Terre e Fiumi" approvato dalla Giunta del Comune di Copparo con propria deliberazione n. 68 dell'11/7/2018 e dal Comune di Formignana con propria deliberazione n. 63 del 16.07.2018 e che qui si intende integralmente richiamato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINI DELLA CONVENZIONE

- i Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, il servizio di trasporto scolastico per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dell'altro Comune ed entro una distanza di cinque (5) chilometri dai propri confini comunali; tale principio (distanza chilometrica del luogo di residenza dai confini comunali) può essere derogato in casi particolari solo a fronte di un accordo scritto e motivato tra i due comuni interessati;
- gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:
- consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di

residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell'itinerario compatibilmente a quest'ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;

- consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 2 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Per la realizzazione di tali obiettivi e per il coordinamento delle singole procedure, i Comuni firmatari:

- trasportano gli alunni così come indicato nei libretti di circolazione dei relativi scuolabus;
- assicurano che i veicoli adibiti al trasporto scolastico sono in perfette condizioni tecniche e, come previsto dalla normativa, sono regolarmente muniti di:
 - certificato di assicurazione da cui risulta che è regolarmente stipulata polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone autotrasportate;
 - cronotachigrafo con l'attestazione dell'avvenuto controllo di efficienza dello stesso da parte di officina autorizzata.

Le Amministrazioni Comunali, in conformità a quanto fissato dai rispettivi regolamenti comunali riguardanti il servizio di trasporto scolastico, predisporranno annualmente le seguenti procedure al fine di organizzare il servizio di trasporto:

- predisposizione della raccolta delle domande di trasporto scolastico per i non residenti da attivarsi contestualmente alle domande presentate dai residenti;
- verifica, con il Comune di residenza degli alunni richiedenti il servizio, della disponibilità ad

accogliere le domande sulla base della programmazione di ciascun ente, coordinando le azioni al fine di garantire supporto reciproco atto a scongiurare la chiusura di plessi per numero insufficiente di iscrizioni, tenendo in considerazione anche le dinamiche familiari che determinano le iscrizioni al servizio degli alunni non residenti;

- comunicazione agli interessati dell'accoglimento della domanda, con contestuale informazione da inviare al Comune di residenza;
- stesura annuale dei piani di trasporto scolastico sulla base delle domande pervenute e accolte;
- definizione delle tariffe di abbonamento mensile da addebitare agli utenti.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato dalle Amministrazioni Comunali, mediante:

- la gestione in economia utilizzando personale dipendente e/o non dipendente, in possesso dei requisiti richiesti per legge;
- in concessione e/o in appalto.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

Ogni Comune assumerà a proprio carico le spese per il trasporto nelle scuole del proprio territorio di alunni residenti in altro Comune sottoscrittore della presente convenzione.

A ciascun Comune, erogatore del servizio, viene demandato il rapporto con l'utenza che ne beneficerà per effetto della presente convenzione, ai fini dell'applicazione della tariffa, dovendo essere quest'ultima necessariamente determinata ed introitata in base ai criteri ed alle modalità stabiliti da ogni Ente convenzionato con i propri autonomi atti regolanti la materia.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione avrà validità di 3 anni, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 e potrà essere rinnovata per il successivo triennio, previa apposita deliberazione da assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti.

La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati.

Ciascun Comune può, tuttavia, recedere dalla presente convenzione previa disdetta formale da comunicare all'altro Ente con un preavviso di almeno un mese dall'avvio di ogni nuovo anno scolastico, qualora non si condivida la programmazione annuale presentata.

Art. 5 – NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire la continuità didattica dei cicli scolastici sia in orizzontale (passaggio di classe sia nella scuola primaria che secondaria di I° grado) che in verticale (passaggio dalla primaria alla secondaria di I° grado) e assecondare le eventuali dinamiche familiari che hanno determinato la concessione del servizio, agli alunni che hanno fruito del trasporto scolastico nell'a.s.2017/2018 è consentita l'iscrizione al trasporto scolastico fino al termine del ciclo scolastico secondario di I° grado anche in deroga ai principi di cui all'Art.1, lettera a) della presente Convenzione;

Art. 5 – RESPONSABILITA' E NORME FINALI

Ogni Comune è direttamente responsabile per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione degli utenti del proprio servizio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si osservano le norme di legge vigenti in materia.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo ai termini dell'art.16 – tabella B – del DPR n.26.10.1972, n.642.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Copparo, quale titolare del trattamento dei dati o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il Comune di Formignana, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Comune di Formignana può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: LEPIDA SPA di Bologna email segreteria@lepida.it pec segreteria@pec.lepida.it - tel. 0516338800; soggetto individuato quale referente SHAHIN KUSSAI tel. 0516338844 email dpo-team@lepida.it

Con la sottoscrizione del presente contratto l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'interessato viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente atto il Comune di Formignana ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Atto letto, approvato e sottoscritto dalle parti digitalmente a termini del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

p/il Comune di Copparo - firmato digitalmente Sergio Guglielmini

p/il Comune di Formignana – firmato digitalmente Daniela Sforza